

## LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la legge regionale 29 marzo 2018, n. 7 (*Nuova disciplina dell’Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente ARPA della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) e creazione, nell’ambito dell’Unità sanitaria locale della Valle d’Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell’Unità operativa di microbiologia), e di altre disposizioni in materia.*) e in particolare:

- l’articolo 2, che definisce l’ARPA ente strumentale della Regione, facente parte del comparto unico regionale;
- l’articolo 9, comma 1, che stabilisce che il Direttore generale dell’ARPA è nominato con deliberazione della Giunta regionale, a seguito di procedura comparativa preceduta da avviso pubblico, tra soggetti in possesso di idonea laurea magistrale e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private di dimensioni almeno equiparabili all’ARPA per entità di bilancio e complessità organizzativa e operanti in ambito ambientale, dotati dei requisiti di cui all’articolo 8 della l. 132/2016;
- l’articolo 9, comma 2, della l.r. 7/2018, che stabilisce che il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile consecutivamente per una sola volta senza nuova procedura comparativa con avviso pubblico, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, sulla base di uno schema-tipo approvato con deliberazione dalla Giunta regionale;

ricordato che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1329 del 9 dicembre 2020 ha nominato il dott. Igor Rubbo in qualità di Direttore generale dell’ARPA Valle d’Aosta con durata contrattuale pari a cinque anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto;

dato atto che il contratto è stato sottoscritto tra il dott. Rubbo e il Presidente della Regione in data 23 dicembre 2020 per la durata di anni cinque;

dato atto che il dott. Rubbo ha svolto efficacemente l’incarico affidatogli come desumibile dalle valutazioni ottenute di cui alle deliberazioni n. 821 del 18 luglio 2022, n. 604 del 29 maggio 2023, n. 679 del 17 giugno 2024, delibera 700 del 9 giugno 2025;

dato atto che il dott. Rubbo, dirigente della qualifica unica dirigenziale della Regione, secondo quanto esposto dal Coordinatore del Dipartimento ambiente, possiede i requisiti di cui all’articolo 8 della legge 28 giugno 2016, n. 132;

ritenuto che sussistano le condizioni per rinnovare per un periodo di anni cinque dalla data della sottoscrizione del contratto l’incarico per il ruolo di Direttore generale dell’ARPA Valle d’Aosta del dott. Igor Rubbo, ai sensi dell’articolo 9, comma 4 della l.r. 7/2018, con contestuale suo collocamento in aspettativa senza assegni, ai sensi dell’articolo 27 della l.r. 22/2010, per l’intera durata dell’incarico;

sottolineato che, ai sensi del combinato dell’articolo 9, comma 2, della l.r. 7/2018 e della deliberazione della Giunta regionale n. 570 in data 3 maggio 2019, il rapporto di lavoro conseguente alla nomina di Direttore generale è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, sulla base di uno schema-tipo approvato con deliberazione dalla Giunta regionale, che l’incarico è incompatibile con la sussistenza

di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo e che la nomina determina, per i lavoratori dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto;

ricordato che, ai sensi dell'articolo 9, comma 5 e comma 6, della legge regionale 28 marzo 2018, n. 7, le cause di risoluzione risultano essere gravi e comprovati motivi, gestione che presenti una situazione di grave disavanzo d'esercizio tale da costituire pregiudizio all'equilibrio economico-finanziario dell'ARPA, gravi o reiterate violazioni di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, mancato rispetto dei termini previsti dalla presente legge per l'adozione dei documenti di bilancio e degli atti amministrativi di programmazione generale, mancata ottemperanza del termine assegnato dalla diffida ad adempiere, esito negativo della valutazione di cui all'articolo 16, comma 3 della l.r. 7/2018, sopravvenienza, in corso di mandato, di cause di inconferibilità e nel caso in cui l'interessato non rimuova, entro quindici giorni dalla contestazione, cause o situazioni sopravvenute di incompatibilità;

ritenuto di approvare lo schema di contratto allegato alla presente deliberazione;

considerato altresì che, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della l.r. 7/2018, il trattamento economico attribuito al Direttore generale è equiparato a quello attualmente in essere del Segretario generale della Regione ed è stabilito dalla Giunta regionale, entro i limiti e secondo i criteri previsti dall'articolo 10, comma 5, della l.r. 22/2020 e che gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto sono a carico di ARPA;

richiamata la propria deliberazione n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;

considerato che il Coordinatore del Dipartimento ambiente dell'Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente ha rilasciato il parere di legittimità favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle opere pubbliche, territorio e ambiente, Davide Sapinet;

ad unanimità di voti favorevoli,

## DELIBERA

- 1) di approvare il rinnovo dell'incarico di Direttore generale dell'ARPA della Valle D'Aosta al dott. Igor Rubbo, dirigente della qualifica unica dirigenziale della Regione, ai sensi dell'articolo 9 comma 4 l.r. 7/2018 con durata contrattuale pari a cinque anni decorrenti dal 23 dicembre 2025 prorogando il suo collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 22/2010;
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 9 comma 3 della l.r. 7/2018 per lo svolgimento delle funzioni, al Direttore generale è attribuito il trattamento economico annuo equiparato a quello del Segretario generale della Regione con gli stessi limiti e criteri attualmente applicati ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della l.r. 22/2010 e che il compenso è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'ARPA ed è corrisposto in dodici quote mensili posticipate di pari ammontare;
- 3) di dare atto che al Direttore generale spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti alle funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti regionali;

- 4) di dare atto che alla corresponsione del compenso lordo omnicomprensivo del Direttore generale dell'ARPA Valle d'Aosta provvederà l'agenzia nell'ambito del proprio bilancio;
- 5) di approvare lo schema di contratto di lavoro del direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante;
- 6) di dare la facoltà al coordinatore del Dipartimento ambiente di apportare modifiche non sostanziali al testo dello schema di contratto di lavoro;
- 7) di dare atto che il contratto di lavoro sia sottoscritto in triplice copia dal dott. Igor Rubbo e dal Presidente della Regione entro quindici giorni dall'atto di rinnovo dell'incarico di Direttore generale;
- 8) di dare atto che le cause di risoluzione del contratto del Direttore generale sono quelle previste e disciplinate dall'articolo 9, comma 5 e comma 6, della legge regionale 28 marzo 2018, n. 7;
- 9) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta;
- 10) di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa a cura degli uffici del Dipartimento ambiente all'ARPA Valle d'Aosta per gli adempimenti di competenza;
- 11) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto di cui al punto 6 sono a carico dell'Arpa così come disposto dall'articolo 9 comma 3 della legge regionale 7/2018.

**REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA**

(Codice Fiscale n. 80002270074)

\* \* \* \* \*

BOZZA CONTRATTO DI LAVORO DEL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA  
VALLE D'AOSTA (ARPA)

\* \* \* \* \*

**Premesso che:**

A) la Giunta regionale con propria deliberazione n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
ha approvato il rinnovo al dott. Igor Rubbo della nomina di Direttore generale  
dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta  
(ARPA), ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della l.r. 7/2018;

Tutto ciò premesso, che si considera parte integrante e sostanziale del  
presente contratto

TRA

Il Dott. Renzo Testolin, nato ad \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la  
carica in comune di Aosta, piazza A. Deffeyes, n. 1, il quale interviene ed  
agisce in rappresentanza della Regione autonoma Valle d'Aosta nella sua  
qualità di Presidente della Regione,

E

Il Dott. Igor Rubbo, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in comune di  
\_\_\_\_\_,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 – Natura e durata**

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta rinnova l'incarico di Direttore

generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Valle d’Aosta (ARPA) al Dott. Igor Rubbo che accetta, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del 23 dicembre 2025.

2. L’incarico è conferito ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 7/2018, nonché della normativa statale e regionale vigente in materia.

3. Con la sottoscrizione del presente contratto di lavoro, il Direttore generale si impegna a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Valle d’Aosta (ARPA). E’ preclusa quindi la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

## **Articolo 2 – Oggetto**

1. Il Direttore generale è tenuto ad esercitare le funzioni stabilite dalla legge regionale 29 marzo 2018, n. 7, nonché ogni altra funzione connessa all’attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento, nonché da leggi e da atti di programmazione regionale.

2. Il Direttore generale risponde alla Giunta regionale della legale rappresentanza dell’ente, della direzione e del coordinamento dell’ente, di cui è responsabile, dell’adozione di tutti gli atti necessari all’espletamento delle funzioni di gestione che gli sono attribuite, ivi compresi gli aggiornamenti della Carta dei servizi e delle attività, dell’adozione del regolamento interno e la trasmissione, per l’approvazione, alla Giunta regionale, per il tramite della struttura competente, della verifica, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite e introitate, nonché dell’imparzialità, dell’efficienza, dell’efficacia e del buon andamento dell’azione amministrativa e del

raggiungimento degli obiettivi operativi e gestionali fissati dalla Regione e degli adempimenti informativi previsti dalla normativa statale e regionale vigente.

3. L'equilibrio economico e finanziario dell'ARPA è considerato obiettivo essenziale e irrinunciabile ed il suo rispetto è verificato periodicamente ed in sede di conto consuntivo.

4. Il Direttore generale, fermo restando il rispetto delle norme di cui alle leggi 241/1990, 15/2005, alla l.r. 19/2007, nonché al Regolamento UE n. 2016/679, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni e comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno per l'ARPA e per la Regione, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

5. La Giunta regionale verifica i risultati conseguiti ed il raggiungimento degli obiettivi assegnati annualmente con deliberazione della Giunta regionale, secondo quanto disposto dalla l.r. 7/2018. Il mancato perseguimento dell'equilibrio economico o l'insufficiente valutazione complessiva degli obiettivi assegnati costituiscono motivo di revoca dell'incarico

### **Articolo 3 – Compenso**

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, al Direttore generale è attribuito il trattamento economico annuo equiparato a quello del Segretario generale della Regione con gli stessi limiti e criteri attualmente applicati ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della l.r. 22/2010. Il compenso, determinato rispetto al CCRL vigente e collegato ai successivi

rinnovi, è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'ARPA ed è corrisposto in dodici quote mensili posticipate di pari ammontare.

2. Al Direttore generale spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti alle funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti regionali.

#### **Articolo 4 – Obiettivi dirigenziali**

1. Al Direttore generale spetta il raggiungimento degli obiettivi operativi e gestionali fissati dalla Regione e degli adempimenti informativi previsti dalla normativa regionale.

2. Per la verifica dei risultati di gestione dell'ARPA, la Giunta regionale approva, entro il mese di novembre di ogni anno ed entro tre mesi dalla prima nomina, gli obiettivi tecnici, gestionali e amministrativi che devono essere raggiunti dall'ARPA nell'anno successivo. La valutazione del raggiungimento di tali obiettivi avviene nei termini e con le modalità definiti con la deliberazione di approvazione. Il raggiungimento degli obiettivi costituisce elemento di valutazione dell'attività del Direttore generale e di determinazione della parte variabile del compenso, quantificata nella misura massima del 20% da applicarsi sul compenso definito all'articolo 3 (Compenso).

3. L'individuazione degli obiettivi e la loro valutazione saranno effettuate riguardo a quanto previsto dall'articolo 36 dalla l.r. 22/2010, avvalendosi di una commissione indipendente di valutazione delle performance.

## **Articolo 5 – Estinzione del rapporto**

1. Il termine di preavviso per la risoluzione del contratto o la cessazione del rapporto a seguito di dimissione da parte del Direttore generale è di giorni sessanta.

2. La risoluzione del contratto avviene con deliberazione della Giunta regionale nei casi previsti dall'articolo 9, commi 5 e 6, e dall'articolo 16, comma 3 della l.r. 29 marzo 2018, n. 7. Nulla è dovuto a titolo di indennità di recesso al Direttore generale in caso di decadenza.

3. Ove si apra procedimento penale nei confronti del Direttore generale per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non appaiono commessi in danno dell'ente, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'ente e anticipata da questo; la relativa delibera è inviata al collegio sindacale. Il rinvio a giudizio del Direttore generale per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno dell'ente, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto. Le garanzie e le tutele di cui al presente comma sono sospese nei casi di dolo o colpa grave del Direttore generale accertati con sentenza ancorché non passata in giudicato. In tale ipotesi, a seguito dell'esito definitivo del giudizio l'ente provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del Direttore generale, ovvero - in caso di sentenza definitiva di proscioglimento - ad addossarsene l'onere in via definitiva.

## **Articolo 6 – Norme applicabili**

1. Per quanto non previsto dalla l.r. 7/2018, dalla legge 132/2016 e dal presente contratto, si applicano gli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

## **Articolo 7 – Spese di bollo e registrazione**

1. Il presente contratto, redatto in bollo, è registrato in caso d'uso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635. La spese di bollo e registrazione sono a carico del Direttore generale.

Letto, sottoscritto ed approvato in triplice originale.

Aosta, il \_\_\_\_\_

Firmato:

Il Presidente della Regione: Renzo Testolin

Il Direttore generale dell'ARPA: Dott. Igor Rubbo